

dossier

XIX Legislatura

29 novembre 2023

Filiera formativa tecnologico-professionale

A.S. n. 924



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 192



SERVIZIO STUDI

Dipartimento cultura

Tel. 066760-3255 st_cultura@camera.it - ~~X~~ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 213

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

La Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 ([doc. LVII, n. 1-bis](#)) ha incluso il disegno di legge oggetto del presente *dossier* tra i provvedimenti “collegati alla decisione di bilancio” (pagina 19). Il [testo](#), inizialmente presentato con il titolo *Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*, si componeva in origine di due capi: Capo I, contenente gli articoli 1 e 2, e Capo II recante il solo articolo 3. In conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente nella [seduta n. 151 del 21 novembre 2023](#), la Presidenza del Senato ha comunicato, nella [seduta n. 128 del 22 novembre 2023](#), che il testo del provvedimento non conteneva disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente e risultava corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, **ad eccezione del Capo II (articolo 3)**. Ha pertanto disposto lo stralcio, ai sensi dell'[articolo 126-bis](#), comma 2-*bis*, del Regolamento, della predetta disposizione che è andata a costituire l'autonomo disegno di legge [n. 924-bis](#): «Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti». Conseguentemente, il titolo del disegno di legge n. 924 è stato così modificato: «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale».

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame è volto a istituire la **filiera formativa tecnologico-professionale**, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

Per la mappatura dei *target* e *milestone* previsti dal PNRR e sul relativo stato di attuazione cfr. la [pagina dedicata](#) predisposta dal Servizio studi della Camera dei deputati.

L'**articolo 1**, rubricato *Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*, **novella il D.L. 144/2022** («Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»), **introducendo un nuovo articolo 25-bis** (rubricato «Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale») all'interno della sezione III del capo III, la quale reca una serie di misure per l'attuazione del PNRR in materia di istruzione. Per approfondimenti sul D.L. 144/2022, cfr. il relativo [dossier](#).

Il comma 1 dell'art. 25-bis istituisce la filiera formativa-tecnologico-professionale e ne individua le componenti.

In particolare, esso dispone che al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale.

Varato nel 2016, il **Piano Industria 4.0** è la **strategia di politica industriale del Governo per promuovere la digitalizzazione e il rafforzamento competitivo del tessuto produttivo italiano**. Consiste in una serie di misure tese a creare un ambiente attrattivo per gli investimenti, anche dall'estero, e a incentivare la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto valore tecnologico: filo conduttore delle varie misure è il *focus* sull'innovazione e l'investimento in digitale, concepiti come principale leva per la crescita economica del Paese. Le agevolazioni di cui si compone, attivabili in modo automatico da tutte le tipologie aziendali in un'ottica di semplificazione, premiano le imprese che investono, specie se in innovazione. Accanto agli incentivi fiscali, il Piano comprende un più ampio spettro di interventi dedicati a diverse categorie di impresa: incentivi fiscali per gli investimenti in *startup* e PMI innovative; super-ammortamento; iper-ammortamento; credito d'imposta in ricerca e sviluppo; *patent box*. Per approfondimenti, cfr. la [pagina online](#) dedicata del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tale filiera è costituita:

- **dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione** di cui al successivo comma 2;
- **dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99;

Il **testo della legge n. 99 del 2022** interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di **durata biennale o anche triennale**, che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Secondo i più recenti dati disponibili, del 2022, tale segmento comprende **121 Istituti, con 833 corsi attivi, 21.244 studenti e 3.100 soggetti partner coinvolti**. Si tratta di un'offerta formativa ancora piuttosto circoscritta, sebbene in crescita, che offre significative opportunità di lavoro: infatti, dal **Rapporto sull'attività di monitoraggio nazionale 2022** svolta dall'INDIRE si evince che **l'80% dei diplomati ha trovato lavoro** a un anno dal diploma e, fra questi, **il 91%** ha trovato un'occupazione coerente con il percorso di studi.

La **riforma** degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **PNRR**.

In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel prevedere la riforma del sistema ITS (**M4-C1-R.1.2**), si pone una serie di obiettivi: il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel

tessuto imprenditoriale dei singoli territori; l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese. Sotto il profilo delle **risorse**, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'**investimento M4-C1-I.1.5**, destina **1,5 miliardi di euro** con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi: l'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In attuazione del predetto **investimento 1.5 del PNRR**, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: [DM n. 310 del 29 novembre 2022](#), recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy"; [DM n. 84 del 10 maggio 2023](#), recante "Decreto di riparto delle ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022" e, da ultimo, [DM n. 96 del 26 maggio 2023](#), recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy". **Rispetto alla disciplina previgente**, la [legge n. 99 del 2022](#) presenta sia elementi di continuità, sia aspetti innovativi. Fra le **novità** occorre avere riguardo in particolare:

i) alla modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**;

ii) a **nuove aree tecnologiche** rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS, alle quali faranno riferimento gli *ITS Academy*;

iii) alla suddivisione dei **percorsi ITS in due livelli**, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (*European Qualification Framework - EQF*): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;

iv) al **rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM**;

v) alla ridefinizione dei **soggetti fondatori**, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla **ridefinizione della governance** delle fondazioni *ITS Academy*, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della **sinergia con le imprese**, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;

viii) al sistema di **accreditamento** degli *ITS Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla **revoca** dell'accreditamento fondato su esiti negativi dell'attività di **monitoraggio e valutazione**;

x) all'istituzione di un **fondo ad hoc** destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di **programmazione triennale**;

xi) alla promozione di **elargizioni liberali** in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un **credito di imposta** pari al 30% dell'erogazione in denaro (che diviene 60% nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti connessi al **diritto allo studio**, mediante la previsione di borse di studio *ad hoc* anche per lo svolgimento di tirocini.

• dai **percorsi di istruzione e formazione professionale**, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Si ricorda che dall'anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la **riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale** (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e **percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale**. A seguito della riforma, al termine del 1° ciclo, è possibile assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP). Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di *stage*, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali.

• dai **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)**, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

I **percorsi IFTS** sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa. Tali percorsi: a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69 della L. 144 del 1999 (cioè università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile), per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli: - diploma di istruzione secondaria superiore; - diploma professionale di tecnico. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che

non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il Certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF), che permette fra l'altro l'accesso ai percorsi ITS.

È previsto poi che le **Regioni, attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possano aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale**, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

Per la ricostruzione del riparto di competenze costituzionali in materia d'istruzione e formazione anche professionale cfr. il [*dossier*](#) dedicato predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Il **comma 2** del nuovo art. 25-*bis* stabilisce che nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale sono attivati **percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado**, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento.

Il menzionato **art. 11 del DPR 275/1999** stabilisce che il Ministro dell'istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative in questione, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro dell'istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

Il comma 2 precisa poi che **salvo quanto previsto dal successivo comma 5 restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali**, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Dall'attuazione del presente comma, inoltre, non devono derivare situazioni di esubero di personale.

Ai sensi del **comma 3**, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, **le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al successivo comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.** Tali accordi possono prevedere, altresì, l'istituzione di reti, denominate "*campus*", di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al già esaminato comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

I *campus* multiregionali e multisettoriali sono attivati su iniziativa del Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

A tenore del **comma 4**, **i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cioè i percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale) **possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy in caso di:**

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di

formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata

Ai sensi del **comma 5, i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo **possono altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente**, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Si ricorda che **l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe** è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

In base al **comma 6**, ferme restando le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, **le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:**

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al successivo comma 7, lettera *b*), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

Il comma 7 prevede che le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

Il termine CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l'acquisizione di contenuti disciplinari sia l'apprendimento della lingua straniera. Le scuole di ogni ordine e grado hanno attivato sperimentazioni di contenuti veicolati in una lingua straniera in base all'autonomia didattica. L'insegnamento di una disciplina in lingua straniera è obbligatorio nell'ultimo anno dei licei e istituti tecnici. Nei Licei Linguistici l'insegnamento è previsto a partire dalla classe terza in una lingua straniera e dalla classe quarta in un'altra lingua straniera. [Qui](#) la pagina istituzionale dedicata del Ministero dell'istruzione e del merito.

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)** e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

In merito ai **PCTO**, si ricorda che la legge di bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (appunto, PCTO) e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell'ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell'arco del triennio finale dei percorsi. [Qui](#) le linee guida adottate dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono definiti le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.**

Ai sensi del **comma 9**, all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Circa la neutralità in termini finanziari e di oneri, la **relazione tecnica** – alla cui lettura si rinvia – precisa fra l'altro, con specifico riguardo al comma 2, che i percorsi sperimentali ivi previsti, già a legislazione vigente sono garantiti attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale non determina pertanto – sempre secondo la relazione tecnica – effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado è controbilanciata da: a) un maggiore numero di ore settimanali di lezione; b) un maggiore numero annuale di giorni di lezione; c) la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento.

Infine, il **comma 2 dell'articolo 1** della proposta di esame in commento stabilisce che il decreto di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame, rubricato *Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale*, **istituisce**, a

decorrere dal 1° gennaio 2024, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata “Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale”.

In particolare, il **comma 1** dettaglia le funzioni al cui svolgimento la predetta struttura è chiamata:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), ed il settore imprenditoriale, industriale, e scientifico-tecnologico;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al mondo del lavoro;

Il comma 2 disciplina, poi, la composizione della struttura tecnica di missione, alla quale è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui [all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001](#), con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi [dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001](#), cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

Il comma 3, infine, autorizza la spesa, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, di **735.972 euro** per il 2024 e di **679.607 euro annui** a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.